INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 22 TER, C.1, D.L. 78/09 AI RAPPORTI DI LAVORO DI NATURA PRIVATISTICA

di Giuseppe Crifò

Come è noto l'articolo 22ter del D.L. 78/09, convertito in legge, modificato, con L. 102/2009. contempla con decorrenza primo gennaio corrente anno il graduale incremento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al pensionamento delle forme esclusive dell' assicurazione generale obbligatoria, in termine ristretto A.G.O. quali l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Si è posto il quesito se anche le lavoratrici della FS SpA rientrino in questo nuovo canone.

Ci si è appellati in proposito ad una sentenza della Corte di giustizia europea, la n. C 46/07, la quale ha precisato che occorre "tener conto dell'ambito di operatività dell'attrice".

Per la menzionata Corte è pacifico che abbisogna "*circoscrivere la platea dei destinatari alle sole dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritte all'INPDAP*"; così come ha confermato la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del competente ministero del Lavoro e Politiche sociali, a sua volta interpellato sul problema esposto. E soggiunge: è da ritenersi competente l'INPDAP "*sull'assunto che le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici presso il predetto Istituto costituiscono un regime pensionistico professionale in ragione delle caratteristiche peculiari che disciplinano il loro rapporto con lo Stato, con altri enti o datori di lavoro pubblici*".

Lo stesso Istituto di previdenza e assistenza per dipendenti pubblici aveva sollevato perplessità sulla questione, rilevando come il riferimento legislativo alle "forme esclusive" di gestioni previdenziali potesse riferirsi anche alle dipendenti della società Trenitalia le quali, sottoposte alla gestione dell'istituto nazionale di Previdenza sociale, potrebbero ritenersi inquadrate nelle menzionate "forme esclusive" di pubblica natura.

Da qui l'interpretazione, sanzionata con i pareri decisivi della Corte di giustizia e del Ministero interessato.

Alla luce delle risultanze esposte trattandosi di lavoratori, che intrattengono, con la parte datoriale rapporti di lavoro di natura privatistica e la cui tutela è stata demandata dall'art. 43 della legge n. 488 del 1999 al Fondo speciale F S , istituito presso l'INPS, è da ritenere che non si riscontrino le condizioni di natura pubblicistica nella fattispecie in esame.

◆